

## STATUTO DI ENTE DEL TERZO SETTORE

### STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

# ABILITANDO

#### ART. 1

##### Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1) È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) e ss.mm. ii., l'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Abilitando" d'ora in avanti denominata 'associazione'.
- 2) La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore (in sigla ETS) contestualmente all'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Con la predetta iscrizione l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione: "Abilitando Ente del Terzo Settore", in sigla denominata. "Abilitando ETS". L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (Runts).  
A decorrere da tale momento, trova applicazione l'obbligo di fare uso dell'indicazione "ETS" o "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.  
La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata a tutti gli uffici interessati.
- 3) L'associazione ha sede legale nel Comune di Alessandria (AL). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.  
L'associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria/Consiglio Direttivo con successiva ratifica da parte dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, in Italia e all'estero.
- 4) L'associazione opera nell'ambito territoriale dell'intero territorio nazionale ed eventualmente anche all'estero.
- 5) La durata dell'associazione è illimitata.  
Lo scioglimento anticipato dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'articolo 14 del presente Statuto.

**Art. 2**  
**Scopi e finalità**

- 1) L'associazione apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e di partecipazione sociale, non ha scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone lo scopo di:
- promuovere l'inclusione sociale, educativa e lavorativa delle persone con disabilità, con particolare attenzione alla disabilità visiva, all'autismo e alle diverse forme di neurodiversità;
  - favorire l'autonomia personale e lo sviluppo delle competenze attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali, dell'intelligenza artificiale e degli strumenti innovativi;
  - promuovere e realizzare attività formative, educative, laboratoriali e di aggiornamento rivolte a minori, giovani e adulti, con e senza disabilità;
  - sviluppare percorsi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo per persone con disabilità o in condizioni di svantaggio;
  - promuovere attività di ricerca, sperimentazione, sviluppo e innovazione tecnologica finalizzate all'accessibilità, all'inclusione e alla riduzione delle barriere fisiche, sensoriali, cognitive e digitali;
  - favorire la progettazione e lo sviluppo di soluzioni di accessibilità digitale (siti web, applicazioni, software, piattaforme e strumenti tecnologici), nel rispetto dei principi di progettazione universale;
  - promuovere attività di co-progettazione e collaborazione con enti pubblici, istituzioni scolastiche, università, imprese, fondazioni, enti del Terzo Settore e altri soggetti pubblici e privati;
  - promuovere attività di sensibilizzazione, divulgazione culturale, organizzazione di eventi, convegni, festival, campagne informative e iniziative pubbliche sui temi dell'inclusione, della disabilità, dell'innovazione e della tecnologia;
  - offrire servizi di consulenza, formazione, progettazione e supporto tecnico, purché coerenti con le finalità statutarie e svolti nel rispetto della normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore.

**Art. 3**  
**Attività**

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

t) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

2) Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la realizzazione dei suddetti scopi, l'associazione si propone in particolare di:

- progettare e realizzare laboratori di tecnologia, robotica educativa, programmazione, intelligenza artificiale e innovazione digitale;
- sviluppare, sperimentare e diffondere piattaforme software, applicazioni, strumenti digitali e soluzioni tecnologiche proprietarie o in collaborazione con altri enti;
- promuovere attività di ricerca applicata, sperimentazione e validazione di strumenti e metodologie innovative a supporto dell'inclusione;
- realizzare percorsi educativi e formativi in collaborazione con scuole, università, enti di formazione, imprese e pubbliche amministrazioni;
- sviluppare progetti di co-progettazione con enti pubblici e privati;
- promuovere attività di orientamento, formazione professionale e inserimento lavorativo, anche mediante tirocini, percorsi personalizzati e collaborazione con imprese;
- promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di centri di supporto educativo, centri di ricerca o centri diagnostici in ambito neurodiversità e disabilità, anche in collaborazione con altri enti;
- organizzare eventi, festival, convegni, seminari, campagne di sensibilizzazione e attività divulgative;
- offrire consulenza, formazione, progettazione, assistenza tecnica e supporto specialistico.
- L'associazione può svolgere la sua attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statuari.

3) L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti del Terzo settore ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm. ii..

a. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm. ii..

4) L'associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

**Art. 4**  
**Associati e criteri di ammissione**

- 1) Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'associazione persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche e private, enti, ETS ed associazioni senza scopo di lucro, aziende che condividono gli scopi e le finalità statutarie e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. L'adesione all'ente è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.
- 2) L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente:
  - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica (in caso di persone giuridiche l'indicazione del corrispondente rappresentante legale ovvero di altro soggetto delegato a rappresentarlo);
  - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente.

L'ammissione è deliberata alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda e ha effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

- 3) La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, pubbliche e private, di enti, ETS ed associazioni senza scopo di lucro e aziende, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere l'eventuale designazione di un altro soggetto delegato a rappresentarlo in seno all'ente stesso.

In caso in cui il socio sia un ente pubblico tale designazione è da intendersi come mera rappresentanza della cittadinanza.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

- 4) La deliberazione di ammissione di nuovi soci è comunicata agli interessati ed annotata nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto motivato della domanda di ammissione e comunicarlo all'interessato.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

- 6) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Lo status di associato ha carattere permanente e quindi è a tempo indeterminato e può venire meno in caso di recesso e solo nei casi previsti nell'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

- 7) Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, rimborsabili, rivalutabili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Ente. La qualità di socio non è trasmissibile.

#### **Art. 5**

##### **Perdita della qualifica di associato**

- 1) La qualità di associato deve risultare dall'apposito libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tale qualità si perde nei seguenti casi:
- Per morte;
  - Per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo: chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
  - Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazione delle norme statuarie, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, per aver arrecato all'associazione danni materiali o morali gravi,
  - Per esclusione conseguente a morosità nel versamento della quota annuale, se prevista, trascorsi 15 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
  - Per decadenza a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico e agli scopi dell'Ente.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

- 2) Sulla perdita della qualità di socio delibera l'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 3) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ente sia all'esterno per designazione o delega.
- 4) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ente. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili.

#### **Art 6**

##### **Diritti e doveri degli associati**

- 1) L'Associazione si ispira a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
- 2) Gli associati hanno parità di diritti e doveri. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione e riguardo alla partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare i soci hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, frequentare i locali dell'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla

legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (nel caso di persone giuridiche ed altri enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o delegati);
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo, il quale provvede entro 10 giorni dalla richiesta nel rispetto delle limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

3) I soci sono obbligati a:

- impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente Statuto e quelle dei Regolamenti che verranno emanati e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ente;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

4) La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

**ART. 7**

**Volontari**

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

- 2) L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 3) L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
- 5) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
- 6) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

## ART. 8

### Lavoratori

- 1) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

## Art.9

### Patrimonio, risorse ed esercizio sociale

- 1) Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
  - a) Beni mobili ed immobili che diverranno proprietà, a qualunque titolo, dell'associazione;
  - b) Dai fondi di riserva derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
  - c) Da eventuali erogazioni, donazioni, legati e lasciti pervenuti all'associazione
- 2) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
  - b) Contributi pubblici e privati;
  - c) Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - e) Donazioni e lasciti testamentari;
  - f) Rendite patrimoniali;
  - g) Entrate da attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
  - h) Proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
  - i) Proventi da attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
  - j) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- 3) L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile di ogni anno. Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.  
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4) Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti (art. 14 Codice Terzo Settore), il Consiglio Direttivo procederà altresì alla redazione del bilancio sociale, da presentare per l'approvazione all'assemblea nei termini di cui al precedente comma 3, e da depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet.
- 5) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art. 3 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

- 6) L'associazione, quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 comma 2 del Codice del Terzo Settore, deve altresì pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

#### **Art. 10**

##### **Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili**

- 1) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3) È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art 11**

##### **Organi dell'associazione**

- 1) Sono organi dell'Ente:
  - a) L'Assemblea dei soci;
  - b) Il Consiglio Direttivo;
  - c) Il Presidente;
  - d) L'Organo di controllo;
- 2) L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art 12**

##### **Assemblea dei Soci**

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di voto in assemblea esercitando il diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.  
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con meno di 500 soci e più di cinque associati nelle Associazioni con più di 500 soci.  
Si applica l'art. 2373 del codice civile.
- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione

ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea che si svolge secondo le modalità del presente comma si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario verbalizzante e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario verbalizzante, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

- 5) Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.
- 6) L'assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.  
L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne avvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.
- 7) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno, l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza in prima convocazione. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.  
La convocazione è spedita ad ogni associato per iscritto, a mezza lettera, fax o messaggio di posta elettronica/telematica con comprovata ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario verbalizzante e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 9) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un Segretario verbalizzante.
- 10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### ART. 13

##### Assemblea ordinaria dei soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
- a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
  - b. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - c. discute ed approva i programmi di attività;
  - d. elegge in maggioranza tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  - e. nomina e revoca l'organo di controllo;
  - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - i. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
  - j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - k. delibera sull'esclusione dei soci;
  - l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
  - n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
  - o. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che eventualmente prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 7 del presente Statuto;
  - p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi del presente Statuto.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

#### **Art. 14**

#### **Assemblea straordinaria dei soci**

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 12.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

**Art. 15**  
**Consiglio direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di 5 membri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. I membri del Consiglio direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.  
Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste all'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.  
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 3) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ente, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ente; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 4) Il Segretario svolge le attività amministrative e cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali; verbalizza le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione. La cooptazione non è ammessa.  
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 6) La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute e rendicontate e salvi gli eventuali emolumenti previsti per lo svolgimento di specifiche attività, deliberati dall'Assemblea nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle altre disposizioni di legge vigenti.
- 7) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 8) Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero espressione del voto in via elettronica/telematica, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione;
  - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
  - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

- 9) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza effettiva dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti la deliberazione si considera non approvata.
- 10) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni 3 mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata allo scopo dagli intervenuti.
- 11) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo e tenuto a cura del Consiglio medesimo.
- 12) Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.  
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 14) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
  - a) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di propria competenza e necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
  - b) deliberare sull'attribuzione di autonomi poteri gestori al Presidente e/o ad altri consiglieri delegati;
  - c) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione ed attuare tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - d) proporre all'assemblea le linee generali dell'attività, gli obiettivi e i programmi nell'ambito delle finalità dell'associazione stessa;
  - e) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;
  - f) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
  - g) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - h) porre in essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione e/o al deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
  - i) sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - j) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - k) proporre all'Assemblea regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
  - l) deliberare sui rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dalla legge vigente, nelle modalità previste dall'art. 7 del presente Statuto;

- 
- m) approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'associazione;
  - n) proporre l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi del presente Statuto e delle normative vigenti e documentare in calce o in apposita relazione allegata al bilancio il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'associazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
  - o) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, accettare eredità e legati, determinare l'impiego di contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Ente;
  - p) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati ed eventuali modifiche statutarie;
  - q) promuovere e/o organizzare tutte le iniziative ed attività finalizzate al conseguimento degli scopi sociali;
  - r) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente in statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi;
  - s) costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

#### **Art. 16** **Presidente**

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.  
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.
- 2) Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'ente, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ente. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del suo operato è garante di fronte all'Assemblea, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni.
- 3) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
- 4) Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un Vice Presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed è dotato degli stessi poteri.

#### **Art. 17** **Organo di controllo**

- 1) Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti anche tra persone non socie, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori, Legali, oppure un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro, conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 comma 2 del Dlgs n.117/2017 e dall'art. 2397 del codice civile.
- 2) Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

- 
- 3) L'organo di controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
  - 4) L'Organo di controllo rimane in carica per 4 anni e può essere nominato fino a di 3 volte consecutive. Si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
  - 5) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  - 6) Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
  - 7) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. L'Organo di controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
  - 8) L'organo di controllo vigila altresì sul rispetto dei requisiti che escludono il verificarsi di situazioni di direzione e coordinamento o controllo (artt. 2497 c.c. e art. 2359 c.c. e normative vigenti) da parte degli enti associati, al fine del mantenimento della qualifica di ETS nel rispetto all'art. 4 comma 2 del Codice del Terzo Settore.
  - 9) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  - 10) Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale.
  - 11) Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
  - 12) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 17**

##### **Il Presidente onorario**

- 1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
- 2) Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'associazione.

#### **Art. 18**

##### **Comitati Tecnici**

- 1) Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

## Art. 19

### Libri sociali

1) L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo Direttivo;
- registro dei *volontari*, se presenti, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, laddove presente, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, laddove presente, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

## Art. 20

### Scioglimento

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del Patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
- 2) In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.
- 3) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

## Art. 21

### Disposizioni finali transitorie

- 1) Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si intendono applicabili le norme del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., e relativi decreti attuativi, del Codice Civile e della normativa nazionale e regionale in materia.

Alessandria 16/03/2026

Firmato:

Sig. Annone Giorgio

Giorgio Annone

Sig. Buzzi Davide

Davide Buzzi

Sig. Buzzi Mauro

Mauro Buzzi

Sig.ra Garrone Cecilia

Cecilia Garrone

Sig. Montalcini Fabio

Fabio Montalcini

Sig.ra Robutti Chiara

Chiara Robutti

Sig. Robutti Paolo

Paolo Robutti